



LE IMPORTAZIONI

L'INTRODUZIONE DELLE MERCI

Al fine di poter introdurre merci di provenienza ExtraUe sul territorio comunitario è necessario espletare le formalità doganali di importazione presentando in Dogana apposita dichiarazione doganale (DAU - Documento Amministrativo Unico) e provvedere al pagamento degli eventuali diritti doganali gravanti sul prodotto

LA DICHIARAZIONE DOGANALE

Le merci devono essere presentate in Dogana unitamente alla bolletta doganale di importazione (DAU)


Il circuito doganale di controllo deciderà se ed eventualmente a quale controllo sottoporre le merci o i relativi documenti

LA DICHIARAZIONE DOGANALE

COMUNITÀ EUROPEA *ALLEGATO 31* **A UFFICIO DI SPEDIZIONE / ESPORTAZIONE**

1 Esempio per il paese di spedizione / esportazione	2 Speditore / Esportatore N.		1 DICHIARAZIONE				
			3 Formulati	4 Det di carico			
			5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento		
	8 Destinatario N.		9 Responsabile finanziario N.				
			10 Paese prima destinazione	11 Paese di transazione	13 P. A. C.		
	14 Dichiarante / Rappresentante N.		15 Paese di spedizione / esportazione		16 Paese d'origine	17 Paese di destinazione	
	18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza		19 Ctr.	20 Condizioni di consegna			
	21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera		22 Moneta ed importo totale fatturato		23 Tasso di cambio	24 Natura della transazione	
	25 Modo di trasp. fino alla frontiera	26 Modo di trasporto interno	27 Luogo di carico	28 Dati finanziari e bancari			
	1	29 Ufficio d'uscita	30 Localizzazione delle merci				
31 Colli e designazione delle merci	Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura		32 Artic. N.	33 Codice delle merci			
			34 Cod. P. d'origine	35 Massa lorda (kg)		39 Contingenti	
			37 REGIME	38 Massa netta (kg)			
			40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente				
			41 Unità supplementari		46 Valore statistico		
44 Menzioni speciali / Documenti presentati / Certificati ed autorizzazioni	Codice MS						
	47 Calcolo delle imposizioni						
		Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo		
		Totale:			48 Dilazione di pagamento	49 Identificazione del deposito	
		B DATI CONTABILI					
		50 Obbligato principale N.		Firma:			
		C UFFICIO DI PARTENZA					
51 Ufficio di passaggio previsto (e paese)	rappresentato da		Luogo e data:				
52 Genere non visitato per			Codice	53 Ufficio di destinazione (e paese)			
D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA		Timbro:		54 Luogo e data:			
Risultato:				Firma e nome del dichiarante/rappresentante:			
Suggeriti apposti:							
marche:							
Termine limite (data):							
Firma:							

IL CIRCUITO DOGANALE DI CONTROLLO



CD (Controllo Documentale)

CS (Controllo Scanner)

VM (Visita Merce)

CA (Nessun Controllo)

CD: controllo documentale

CS: controllo scanner

VM: visita merce

NC: nessun controllo

RAPPRESENTANZA DOGANALE

Chiunque ha diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali:

RAPPRESENTANZA DIRETTA: in Italia solo doganalisti e CAD

RAPPRESENTANZA INDIRETTA: chiunque

CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE: il rappresentante doganale deve essere stabilito nella UE

GLI STATUS DELLA MERCE

MERCE ALLO STATO ESTERO: merce di provenienza ExtraUe che deve ancora assolvere il pagamento del dazio e dell'iva

MERCE IMMESSA IN LIBERA PRATICA: merce che ha assolto il dazio ma che è ancora in “sospensione di iva”

MERCE IMMESSA IN CONSUMO: merce che ha assolto il dazio e l'iva

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO



TÀ

QUANTITÀ

VALORE

ORIGINE

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

QUANTITÀ:

è sempre necessario che venga correttamente indicata la quantità della merce oggetto dell'importazione

(in alcuni Paesi come la Svizzera i diritti doganali sono conteggiati sul peso della merce e non sul valore)

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

QUALITÀ

Con il termine qualità si deve fare riferimento alla classificazione doganale dei prodotti (attribuzione corretta voce doganale)

La nomenclatura combinata determina la corretta individuazione dell'aliquota daziaria

CLASSIFICAZIONE DOGANALE

Al fine di classificare correttamente un prodotto si deve fare sempre riferimento alle caratteristiche del prodotto

Si precisa che i beni smontati o incompleti che presentino le caratteristiche essenziali del prodotto devono essere classificati alla stessa voce del prodotto finito

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

VALORE

Il valore delle merci in Dogana corrisponde al prezzo pagato o da pagare

Tale valore viene di norma rilevato nella fattura accompagnatoria delle merci

In alternativa è rilevabile dalla fattura pro-forma (riportante un valore reale delle merci)

VALORE IN DOGANA

Rimane il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione “eventualmente adeguato”

Con la dicitura “eventualmente adeguato” si intende il pagamento totale effettuato a favore del venditore (comprensivo degli eventuali elementi del valore)

DIRITTI DI LICENZA

I diritti di licenza (Royalty) devono essere addizionati al valore delle merci importate se il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagarli come condizione della vendita nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano già stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare

ALTRI ELEMENTI DEL VALORE

Concorrono alla determinazione del valore in dogana anche altri elementi del valore come indicato nel Codice doganale unionale



Ad esempio gli stampi

utilizzati per la produzione dei prodotti finiti

IL DOCUMENTO DV1

Per tutte le importazioni di valore superiore a 20.000 € deve essere presentato il certificato DV1

Tale documento serve all'autorità doganali per comprendere se il valore dichiarato in dogana è un valore commerciale puro oppure se è stato influenzato da alcuni elementi

GLI ELEMENTI DELL'ACCERTAMENTO

ORIGINE



ORIGINE NON PREFERENZIALE: individua il luogo geografico di produzione (o di ultima sostanziale trasformazione)

ORIGINE PREFERENZIALE: in forza di specifici accordi siglati dalla UE con paesi terzi talune merci godono di una esenzione/riduzione daziaria nel Paese di importazione

ORIGINE NON PREFERENZIALE

Intorno al concetto di origine non preferenziale ruotano l'applicazione delle misure all'importazione dei prodotti quali:

divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale.

ORIGINE PREFERENZIALE

Regole da individuare in base alla voce doganale del prodotto ed in base al paese/gruppo di paesi di destinazione delle merci

Regole contenute in specifiche gazzette ufficiali con cui la UE ha siglato gli accordi di origine preferenziale con taluni Paesi ExtraUe definiti Paesi Accordisti



ORIGINE PREFERENZIALE

È uno strumento che consente ai prodotti importati e/o esportati da o verso alcuni Paesi e che soddisfano precisi requisiti la concessione di benefici daziari

Tali benefici riguardano la concessione di un “trattamento preferenziale”, ovvero la riduzione dei dazi o la loro esenzione

ORIGINE PREFERENZIALE

L'origine preferenziale può essere attestata alternativamente con l'emissione del certificato Eur1 o con una dichiarazione su fattura

Sotto i 6000 Euro la dichiarazione su fattura è libera (non necessita di apposita autorizzazione doganale)

Sopra i 6000 Euro la dichiarazione richiede il possesso dello status di "esportatore autorizzato" da richiedere, previa verifica doganale, alla dogana competente per territorio

DICHIARAZIONE SU FATTURA SOTTO I 6000 €

«L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE»

Simone Del Nevo

(firma leggibile autografa)

DICHIARAZIONE SU FATTURA SOPRA I 6000 €

«L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. IT/01/PR/20] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale UE»

Simone Del Nevo

(firma leggibile autografa)

LE ATTESTAZIONI DI ORIGINE

certificato di circolazione EUR.1

certificato di circolazione EUR-MED

dichiarazione su fattura (< € 6000)

dichiarazione su fattura EUR-MED (< € 6000)

dichiarazione su fattura (esportatore autorizzato)

dichiarazione su fattura EUR-MED (esp. aut.)

REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO

Il termine per la revisione dell'accertamento delle bollette doganali, su istanza di parte, o da parte della dogana è di 3 anni

La revisione dell'accertamento deve riguardare gli elementi dell'accertamento: quantità, qualità, valore ed origine

La differenza di valore deve essere superiore al 5%

La revisione richiesta dalla dogana, a pena di nullità, deve sempre essere motivata

SANZIONI ITALIANE

Continuano ad essere valide le sanzioni previste da:

Decreto legislativo 472/97

Titolo VII del TULD (DPR 43/73) art. 303

Il decreto legislativo n.8 del 15.01.16 che in attuazione della legge 67 del 28.04.14 ha depenalizzato il contrabbando semplice (assenza di dolo) stabilendo l'applicazione di sole sanzioni amministrative (da 5.000 a 10.000 €)



ARTICOLO 303 TULD

Art. 303, comma 1:

- **Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità, ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da € 103 ad € 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine, nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.**

ART. 303 COMMA 2

La precedente sanzione di cui al comma 1 **NON SI APPLICA**:

- a) Quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti
- b) Quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera in **meno di un terzo**
- c) Quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5% per ciascuna qualità delle merci dichiarate

ART.303 COMMA 3

Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il 5%, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

LO SCALARE DELLE SANZIONI

- a) Per i diritti fino a 500 Euro: da 103 a 500 euro**
- b) Per i diritti da 500,1 a 1.000 Euro: da 1.000 a 5.000 Euro**
- c) Per i diritti da 1.000,1 a 2.000 Euro: da 5.000 a 15.000 Euro**
- d) Per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 Euro: da 15.000 a 30.000 Euro**
- e) Per i diritti oltre i 4.000 Euro: da 30.000 a dieci volte l'importo dei diritti**



LE IMPORTAZIONI

FINE PRESENTAZIONE